



COMUNE DI RECOARO TERME

Provincia di Vicenza
Sportello Unico Attività Produttive
e-mail: segreteria@comune.recoaroterme.vi.it
pec: segreteria.comune.recoaroterme.vi@pecveneto.it

Imposta di bollo assolta
ai sensi art. 3 D.M.
Sviluppo econ. 10/11/2011
seriale n. 01200347880850
del 14/01/2025.
Il richiedente è tenuto a
conservare l'originale

Prot. n. 21015

Li, 30 dicembre 2025

CONCESSIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO E LICENZA TEMPORANEA PER TRATTENIMENTI PUBBLICI E SPETTACOLI VIAGGIANTI

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - RESPONSABILE DEL SETTORE 1

Premesso che:

- con ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0695351 in data 07/11/2025 e protocollo comunale n. 18197 dell'11/11/2025, il sig. Dissette Gregory in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima - p. I.V.A. n. 05337310287 e procura al professionista incaricato, sig. Cassol Alessandro con studio a Castelfranco Veneto (Pd), ha inoltrato istanza con richiesta di:

- *"concessione temporanea di suolo pubblico ..."*
- *"esercitare l'attività temporanea di spettacoli viaggianti -giostre"*

in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate di Gennaio 2026, con l'installazione delle seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante:

tagadà	- codice id: 024046-0015/2010	mq. 240.00
pugnetro	- codice id: 029041-0080/2012	mq. 1.00
pugnetro	- codice id: 024021-0008/2011	mq. 1.00
mezzi al seguito		mq. 24.00

per un totale di mq. 266.00

e riscontrata la regolarità della documentazione allegata prevista dalla normativa vigente in materia essendo presenti, in particolare:

- la licenza per spettacoli viaggianti rilasciata all'impresa sopra identificata dal Comune di Boara Pisani (Pd) n. 1 - prot. n. 2034/2025;
- i certificati di collaudo delle predette attrazioni rilasciati in data 02/10/2025 per l'attrazione tagadà ed in data 13/10/2025 per le attrazioni pugnetri, a firma dell'ing. Garato Samuele, iscritto all'albo dell'ordine degli ingegneri della città metropolitana di Venezia al n. 3376/2003;
- le polizze assicurative delle attrazioni sopra elencate regolarmente rinnovate;

documentazione allegata alla pratica Suap in argomento.

Dato atto che l'istanza in argomento è stata inoltrata:

- al Settore 3 per le verifiche tecniche di competenza, le valutazioni e l'emissione dei provvedimenti di eventuale competenza tra i quali la viabilità, la pubblica sicurezza ed altro ancora, giusto prot. Suap n. 0732213/2025;
- al Consorzio di Polizia Locale Valle Agno per opportuna conoscenza ed eventuale competenza, giusto prot. Suap n. 0700085/2025;

Dato atto, altresì, che:

- a seguito di decisione della Giunta comunale n. 113 del 28/08/2025 e s.m.i., con comunicazione pec inoltrata a tutti i titolari di attrazioni dello spettacolo viaggiante e loro procuratori che abitualmente partecipano all'evento citato in premessa, ha reso noto luogo, periodo e disposizioni varie da rispettare per la presentazione delle pratiche Suap;
- i titolari delle predette attrazioni, unitariamente, hanno presentato ulteriore documentazione tecnica (relazione tecnica, piani di emergenza sanitaria e gestione delle emergenze, planimetria e successiva integrazione) a firma dell'ing. Maiorana Giovanni C.M. che è stata pertanto inoltrata al Settore Tecnico con prot. Suap n. 0775441/2025 per le verifiche e gli adempimenti di competenza, come pure al procuratore della pratica Suap ed all'impresa, giusti rispettivi prot. n. 0775473/2025 e n. 0776088/2025, per il rispetto di quanto nella stessa indicato;
- nella documentazione tecnica sopra citata viene valutato un affollamento massimo di 200 persone con un livello di rischio basso;
- con ulteriore comunicazione Suap prot. n. 0742990/2025 inoltrata al procuratore, sono stati comunicati i giorni e gli orari di funzionamento delle attrazioni nel rispetto sia di quanto stabilito dal Dirigente dell'Istituto onnicomprensivo "Artusi-Floriani" del capoluogo con pec giunta al protocollo comunale n. 18523/2025. Con la predetta comunicazione sono state trasmesse altresì indicazioni e disposizioni di Enti vari al fine della loro osservanza in relazione agli aspetti inerenti l'attività in argomento,
- l'evento di festeggiamento del Santo Patrono Sant'Antonio Abate di Gennaio 2026 rientra nel calendario approvato dalla Giunta comunale con delibera 96 del 22/10/2025 ed inoltrato alla Regione del Veneto in adempimento a quanto stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 184/2017;
- lo spettacolo viaggiante in questione viene esercitato interamente all'aperto;
- il Responsabile del Settore 3, previa visione della documentazione tecnica di cui al succitato prot. Suap n. 0775441/2025, ha emesso l'ordinanza n. 170 in data odierna che viene inoltrata unitamente alla presente autorizzazione al procuratore della pratica, e ciò per il rispetto di quanto disposto nella stessa;
- per la documentazione agli atti si ritiene che nella fattispecie ricorrano le condizioni del "piccolo" trattenimento il cui svolgimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 dell'R.D. n. 635/1940, si configura "limitato" e pertanto, non soggetto alla verifica di agibilità prevista dall'art. 80 Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) approvato con R.D. n. 773/1931;

Per tutto quanto sopra esposto;

Richiamati:

- gli articoli 8, 9, 10 e 69 e 71 del R.D. n. 773/1931 nonché gli articoli 116 e seguenti del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n. 635/1940;
- l'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977;
- la L. n. 337/1968, il D.M. del 18/05/2007;
- il T.U.L.P.S. con D.lgs. n. 267/2000;
- i D.P.R. n. 394/1994 e n. 311/2001;
- la normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, in particolare il D.P.R. n. 160/2010;
- i vigenti regolamenti comunali del canone patrimoniale e del decoro urbano Valle dell'Agno;
- la normativa inerente l'inquinamento acustico di cui alla L. 447/1995 e relativi Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nonché le disposizioni regionali e comunali in materia, in particolare quelle di cui al Piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23/2006;
- gli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 285/1992 del Nuovo Codice della Strada il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. n. 495/1992;

Vista la propria competenza:

- di Responsabile del Settore 1 Servizi amministrativi-commercio, giusto decreto del Sindaco n. 6 del 29.07.2025 - prot. n. 11981 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore 1 fino al 31.07.2028;
- in materia Suap ai sensi del disciplinare per l'organizzazione ed il funzionamento del servizio Sportello Unico per le Attività Produttive, come previsto dalla delibera di Giunta comunale n. 42 del 22.04.2015 smi, con la quale è stata approvata la convenzione per l'utilizzo della soluzione informatica realizzata dalle Camere di Commercio;

CONCEDE

in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate, al sig. Dissette Gregory, in qualità di titolare l'impresa individuale omonima sopra identificata, l'occupazione temporanea di suolo pubblico nel piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo "Artusi-Floriani" di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo per l'installazione delle seguenti attrazioni dello spettacolo viaggiante:

tagadà	- codice id: 024046-0015/2010	mq. 240.00
pugnometro	- codice id: 029041-0080/2012	mq. 1.00
pugnometro	- codice id: 024021-0008/2011	mq. 1.00
mezzi al seguito		mq. 24.00

solo nel periodo dall'8 Gennaio al 26 Gennaio 2026 per complessivi mq. 266.00, collocando le attrazioni con i mezzi al seguito esclusivamente nelle aree indicate nella planimetria allegata alla predetta documentazione tecnica di cui alla pratica ricevuta protocollo Suap n. REP_PROV_VI/VI-SUPRO/0695351.

Nel dare atto che per le attrazioni sopra elencate il sig. Dissette Gregory è già titolare di licenza per spettacoli viaggianti n. 1 - prot. n. 2034/2025 rilasciata dal Comune di Boara Pisani (Pd), ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931 e del D.M. del 18/05/2007 smi, valida per tutto il territorio dello Stato (come da documentazione depositata agli atti dell'ufficio comunale competente),

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., il sunnominato sig. Dissette Gregory in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima sopra identificata, ad esercitare temporaneamente l'attività dello spettacolo viaggiante, esclusivamente con le attrazioni sopra elencate, nel piazzale antistante l'Istituto onnicomprensivo "Artusi-Floriani" di via Maestro Ermenegildo Pozza del capoluogo in occasione dei festeggiamenti del Patrono Sant'Antonio Abate, **solo nel periodo dall'8 al 26 Gennaio 2026**, nel rispetto dei seguenti orari:

il lunedì ed il mercoledì	dalle ore 16:30 alle ore 23:00
il martedì, il giovedì ed il venerdì	dalle ore 14:30 alle ore 23:00
il sabato e la domenica	dalle ore 09:00 alle ore 23:00

con l'obbligo, comunque, di ridurre il volume della musica dalle ore 12:30 alle ore 14:30 del sabato e della domenica.

Il sig. Dissette Gregory sopra identificato, in qualità di titolare dell'impresa omonima e gestore delle attrazioni sopra elencate, dovrà garantire lo svolgimento dell'attività di cui alla presente autorizzazione sotto la stretta osservanza sia delle leggi e regolamenti vigenti che delle seguenti **prescrizioni**, poste ai sensi dell'art. 9 dell'R.D. n. 773/1931:

- *il titolare delle attrazioni deve inoltrare tramite Suap **PRIMA** DELLA MESSA IN FUNZIONE CON APERTURA AL PUBBLICO DELLE ATTRAZIONI SOPRA ELENcate:*

- *la dichiarazione redatta nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.M. del 18/05/2007*

• *l'inoltro tramite Suap della ricevuta di pagamento del canone unico dovuto per l'occupazione autorizzata*

PENA LA DECADENZA IMMEDIATA della presente autorizzazione:

- le attrazioni con i mezzi al seguito dovranno essere installati nelle aree di cui alla planimetria allegata alla documentazione tecnica citata in premessa ed inoltrata al procuratore ed all'impresa, giusti rispettivi prot. n. 0775473/2025 e n. 0776088/2025;
- l'osservanza dell'ordinanza n. 170 in data odierna emessa dal Responsabile del Settore 3 che viene inoltrata unitamente alla presente autorizzazione al procuratore della pratica, e ciò per il rispetto di quanto disposto nella stessa;
- l'osservanza, per gli aspetti inerenti l'attività in argomento, degli indirizzi procedurali e le condizioni minime di sicurezza, come pure delle prescrizioni igienico-sanitarie nelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo emesse dagli Enti competenti ed inoltrati in copia con prot. Suap n. 0742990/2025;
- l'osservanza delle prescrizioni contenute nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni C.M. e trasmessa al procuratore ed all'impresa con i succitati prot. n. 0775473/2025 e n. 0776088/2025;
- che vengano rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia ed in particolare che non vengano superati i limiti stabiliti dal D.P.R. del 14/11/1997 smi oltre al rispetto:

• *dei limiti stabiliti dal piano di zonizzazione acustica del territorio approvato con delibera di Consiglio comunale n. 23 dell'08/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni;*

• *di quanto stabilito dall'art. 3 c. 4 del vigente Regolamento comunale di "Tutela del decoro urbano della Valle dell'Agno in cui si dispone che: "Negli spazi pubblici o aperti al pubblico, è vietato ogni genere di schiamazzo, grida, strepito, nonché qualsiasi tipo di rumore molesto, dalle ore 23:30 alle ore 7:00 del giorno successivo ...(omissis)" tenendo comunque presente gli orari di funzionamento delle attrazioni sopra autorizzato;*

- che vengano rispettate tutte le indicazioni stabilite dai verbali di collaudo delle attrazioni succitate allegati alla pratica Suap in argomento precisando che copia degli stessi dovrà essere messa a disposizione degli organi di controllo se richiesto;
- che vengano rispettate tutte le indicazioni per il montaggio e per l'uso stabilite dalla ditta costruttrice/fornitrice delle attrazioni. Si fa presente che per quanto riguarda l'installazione e la gestione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante si rimanda a quanto previsto nel D.M. del 18/05/2007 coordinato con le modifiche di cui al Decreto del 13/12/2012 emesso dal Ministero dell'Interno, dove sono riportate tutte le norme per le attività di spettacolo viaggiante;
- deve essere costantemente presente, durante l'utilizzo delle attrezzature, il gestore delle attrazioni (titolare della licenza ex art. 69 T.U.L.P.S.) incaricato della sicurezza;
- di assicurarsi, prima dell'inizio dell'attività e più volte durante la giornata, che le attrazioni offrano le più ampie garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica, sospendendo immediatamente l'attività nel caso di qualunque avaria nel funzionamento;
- di mantenere in piena efficienza le misure tecniche e le apparecchiature atte ad evitare gli infortuni mettendo altresì in opera tutti gli accorgimenti tecnici e pratici atti ad evitare casi di infortuni e che, comunque, le distanze del pubblico dalle stesse con appositi accorgimenti;
- di curare che ogni attrezzo, struttura o meccanismo sia atto all'uso cui è destinato e che la manutenzione sia curata giornalmente;
- di curare le distanze tra le attrazioni e strutture/mezzi limitrofi in modo da evitare che l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro; gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, e le strutture/mezzi limitrofi, non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa l'eventuale vegetazione presente e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio;

- di adottare accorgimenti atti ad escludere ogni possibilità di pericolo per gli spettatori (tra i quali la formazione di ghiaccio nelle pedane e scalini degli impianti);
- è fatto obbligo al titolare dell'attività di vigilare sull'incolumità dei bambini di età inferiore ai sei anni che usufruiscono delle attrazioni con la presenza dei genitori diretta sulle stesse o consentendo ai genitori di accompagnarli senza altra spesa aggiuntiva;
- è fatto obbligo al titolare dell'attività di vigilare sull'incolumità dei fruitori delle attrazioni e di limitare il numero dei soggetti che utilizzano contemporaneamente le stesse a quanto consentito dai rispettivi costruttori, anche nel rispetto del distanziamento minimo obbligatorio;
- il conduttore deve altresì vietare gli oggetti e i comportamenti potenzialmente pericolosi ed osservare tutte le cautele per garantire la massima sicurezza;
- che i punti pericolosi dei passaggi pedonali siano opportunamente segnalati;
- che nessun pericolo derivi a causa del funzionamento delle attrazioni al pubblico che le frequentano né a quello che abita o passa nelle vicinanze;
- che venga rispettato l'assoluto divieto sia dell'uso di qualunque fiamma libera anche a scopo di spettacolo che di detenere, a qualunque titolo nelle aree destinate alle attrazioni, liquidi e gas combustibili e/o facilmente infiammabili vietando, altresì, l'impiego di gas infiammabili per l'eventuale gonfiaggio di palloncini. Gli eventuali liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque **non** all'interno dell'area della manifestazione;
- che venga rispettato il divieto di funzionamento delle attrazioni in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse;
- che venga rispettato il divieto di utilizzo di fari e altre fonti luminose dirette verso il cielo l'intera manifestazione, e ciò ai fini del rispetto minimo della normativa in materia di inquinamento luminoso;
- di disporre di idonei mezzi di estinzione portatili che, per numero ed ubicazione, consentano di intervenire con efficacia su un principio di incendio. In particolare gli estintori dovranno essere mantenuti ben in vista ed in posizione di facile utilizzo al fine di poter essere usati da personale qualificato per qual si voglia emergenza. Si precisa che i mezzi estinguenti dovranno essere conformi a quelli previsti dai libretti delle attrazioni; in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC con personale adeguatamente formato per la gestione dell'emergenza;
- che venga rispettato il divieto sia di esporre oggetti offensivi del buon costume o che possano destare spavento o ribrezzo che di abusare dell'altrui credulità;
- che sia vigente, nei trattenimenti, il divieto in modo assoluto i giochi d'azzardo ed i premi in denaro;
- di lasciare libero un percorso di accesso ai mezzi di soccorso e lasciare libere le vie d'accesso/esodo intorno alle aree di installazione. Il gestore delle attrazioni dovrà disporre di adeguato mezzo per chiamare i soccorsi in caso di emergenza. Si rammenta che nel territorio nazionale il numero da contattare per le emergenze sanitarie è il 118. Si precisa altresì che il gestore delle attrazioni deve collaborare con il personale sanitario al fine di agevolare tempestivamente i soccorsi e per creare lo spazio adeguato agli stessi, anche prevedendo l'allontanamento delle persone presenti;
- di ottemperare ad ogni disposizione che potesse venire imposta, anche verbalmente, dagli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica, nell'interesse dell'ordine, della morale e della sicurezza pubblica;
- che vengano rispettate le norme previste dai regolamenti comunali di disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico (in particolare gli articoli 33 e seguenti), di tutela del decoro urbano, del piano di zonizzazione acustica (L. n. 447/1995 e relativi Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti, in particolare il n. 215/1999) nonché di quelle previste dal vigente Codice della strada;

Dovranno essere rispettate, oltre alle disposizioni di cui alla documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni C.M. sopra citata, per quanto di attinenza, le seguenti disposizioni generali per la distribuzione elettrica per le attrazioni dello spettacolo viaggiante:

- i quadri di sezionamento a valle del punto di fornitura dell'energia elettrica devono avere grado di protezione minimo pari ad ip.55;
- devono essere presenti i quadri di sezionamento e/o pulsanti di sgancio generali;
- i quadretti di derivazione devono avere spine CEE (non spine civili);
- le apparecchiature di protezioni differenziali devono essere funzionanti (non vetuste); in particolare ogni attrazione alimentata elettricamente deve essere protetta da interruttore differenziale con soglia massima di 0,03 ampere;
- tutte le attività devono avere un collegamento adeguato ad un impianto di terra, le connessioni devono prevedere dei morsetti adeguati e che il cavo di terra non si possa sfilare dal dispersore. Si precisa che per il collegamento dell'attrazione ad un impianto di messa a terra di tipo diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune, va evitata la connessione tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro);
- i cavi di collegamento con il punto di fornitura devono essere del tipo h07rnf; altri tipi di cavo devono obbligatoriamente essere protetti meccanicamente. comunque ove ci sono passaggi pedonali e/o carrabili i cavi devono essere adeguatamente protetti meccanicamente (si deve fare attenzione all'intralcio fisico per i passaggi);
- i cavi sospesi non devono essere in trazione e quindi se necessario i cavi elettrici devono essere fissati con cavi di acciaio;
- le eventuali giunzioni dei cavi devono essere effettuate con l'adeguato grado di protezione ip.65 (giunzioni entro scatole con pressa-cavi adeguati);
- qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona, le stesse devono essere collegate in equipotenziale;
- le attrazioni che prevedono locali chiusi devono essere dotate di luci di emergenza come pure gli eventuali tendoni.

Per quanto sopra prescritto, oltre al rispetto delle disposizioni contenute nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni C.M. sopra citata, si elencano i seguenti PROTOCOLLI DI INTERVENTO:

1 - IN CASO DI MALORE O INFORTUNIO:

l'addetto responsabile presente nelle attrazioni dovrà chiedere l'intervento del 118 per fornire le prime cure se lo riterrà opportuno.

2 - IN CASO DI PRINCIPIO DI INCENDIO:

l'addetto responsabile presente nelle attrazioni, valutata la situazione, provvederà se necessario: all'utilizzo degli estintori portatili all'attivazione di tutti i protocolli d'informazione al pubblico e di intervento previsti dalla normativa vigente. Al proposito si raccomanda un accordo preventivo tra i gestori delle varie attrazioni presenti ai fini di una comunicazione efficace con il pubblico presente.

3 - IN CASO DI "BLACK-OUT" ELETTRICO:

Le attrazioni dello spettacolo viaggiante, seppur dotate di impianto separato da quello per la pubblica illuminazione, in caso di evenienza "black-out" si prescrive di tenere una torcia portatile per ogni struttura.

4 – IN CASO DI TEMPORALE E/O PRESENZA DI FORTE VENTO:

In caso di forte temporale e/o in presenza di vento con velocità elevate ritenute pericolose dal gestore delle attrazioni, lo spettacolo viaggiante dovrà essere sospeso ed il pubblico dovrà essere invitato ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso messaggi tranquillizzanti diffusi mediante l'ausilio di impianto sonoro presente nelle predette attrazioni.

5 - IN CASO DI PANICO PER EVENTO IMPREVEDIBILE:

il gestore, valutata nel più breve tempo possibile la situazione di fronte alla gravità dell'evento imprevedibile verificatosi, procederà, se possibile, come di seguito indicato:

- si adopererà per i primi soccorsi come da protocolli sopra indicati, con particolare riguardo alle situazioni di persone diversamente abili, delle donne in stato di gravidanza, dei bambini e degli anziani;
- inviterà il pubblico presente ad abbandonare l'area con specifica informazione antipanico comunicata attraverso un sistema di diffusione sonora.

L'inosservanza delle prescrizioni sopra indicate determina la decadenza della presente autorizzazione temporanea.

E' fatto obbligo, **pena la nullità della presente**, di non eseguire modifiche dello stato dei luoghi e degli impianti e/o di quant'altro indicato nella documentazione tecnica a firma dell'ing. Maiorana Giovanni C.M. citata in premessa.

La presente autorizzazione è valida solo ed esclusivamente per il tempo ed il luogo sopra indicati ed è sempre revocabile per abusi del titolare o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica nonché per violazione delle prescrizioni cui è vincolata o per l'inosservanza delle norme di legge in materia; potrà inoltre essere sospesa, annullata o revocata su motivata richiesta degli Enti competenti.

Qualora le dichiarazioni rese in ordine all'istanza Suap presentata dovessero risultare false o mendaci, il presente atto è nullo di fatto e di diritto.

Si precisa che il titolare della presente autorizzazione:

- dovrà provvedere, in associazione con gli altri titolari delle attrazioni dello spettacolo viaggiante presenti nell'area in argomento, all'adempimento previsto dall'art. 18 del TULPS, come comunicato al procuratore della pratica con prot. Suap n. 0742990/2025;
- è responsabile di tutto il materiale depositato sul suolo pubblico concesso del quale deve garantirne il corretto utilizzo con la restituzione delle aree occupate sia dalle attrazioni che dai mezzi al seguito alle condizioni originarie, integra, pulita e in ordine. Ogni eventuale danno alla proprietà pubblica verrà addebitato al destinatario del presente provvedimento. Si precisa che eventuale materiale di rifiuto dovrà essere conferito secondo le istruzioni che verranno fornite dagli uffici comunali competenti;
- dovrà essere in possesso:
 - di apposita polizza di responsabilità civile verso terzi
 - di eventuale nulla-osta della Società italiana degli autori ed editori, ove previsto
- l'Amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano verificarsi in conseguenza allo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante con l'uso delle attrazioni di cui al presente provvedimento che rimangono a carico del richiedente.

La presente autorizzazione:

- è subordinata altresì al rispetto dei regolamenti comunali inerenti oneri eventualmente dovuti in relazione alle attività svolte durante l'evento in argomento;
- in quanto riferita a "licenza temporanea per attrazioni dello spettacolo viaggiante" non ha carattere assorbente o di sanatoria rispetto ad altri obblighi e/o altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dell'attività menzionata e che dovranno essere oggetto di separate valutazioni e/o procedimenti da parte di altri Enti/Uffici;
- viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e trasmessa, attraverso l'apposita funzionalità prevista dal servizio Suap:

- al sig. Dissette Gregory in qualità di titolare dell'impresa individuale omonima per il tramite del suo procuratore sig. Cassol Alessandro;
- agli Enti e/o Uffici competenti tra i quali i componenti della Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ai sensi del combinato disposto dall'articolo 141 comma 1 lettera e) del R.D. n. 635/1940 e dal D.lgs. n. 222/2016 tabella A voce 81.

La presente autorizzazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Recoaro Terme per 15 giorni consecutivi e nella sezione Amministrazione Trasparente-Altri Contenuti del sito istituzionale dell'Ente.

Si attesta che, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 come aggiunto dall'art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012, per il presente provvedimento non sussistono motivi di incompatibilità e/o di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del procedimento e per chi lo adotta, come peraltro disposto anche dagli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento;

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. n. 241/1990, il soggetto destinatario del provvedimento può presentare ricorso nei modi di legge alternativamente al Tribunale Amministrativo regionale o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla trasmissione del provvedimento da parte del Suap.

Si dichiara che il presente documento, sottoscritto mediante firma digitale, costituisce ad ogni effetto di legge originale, con efficacia prevista dal Decreto legislativo n. 82/82005

IL RESPONSABILE S.U.A.P. - Resp. Settore 1

dott. Federico M. Fiorin

(documento firmato digitalmente ex articolo 24 Decreto legislativo n. 82/2005)